

n. 5685/11 r.g.n.r.
n. 4757/11 R.G. GIP



TRIBUNALE DI UDINE
Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari

IL G.I.P.

in persona del Dott. Paolo LAUTERI, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.04.2012;

VISTA la richiesta di archiviazione formulata dal P.M.;

ESAMINATO l'atto di opposizione presentato dalla TERNA S.p.A.;

SENTITI il P.M. ed i procuratori delle parti private nel contraddittorio della camera di Consiglio;

ESAMINATE le risultanze investigative e la documentazione prodotta dalle parti;

OSSERVA

I fatti di cui al presente procedimento hanno quali protagonisti diretti:

- da un lato, la presunta parte offesa, TERNA S.p.A., società concessionaria del Servizio Pubblico di trasmissione ed erogazione dell'energia elettrica, costituita in attuazione del D. L.vo 79/99 (noto come Decreto BERSANI);
- dall'altro, l'indagato, TIBALDI Aldevis, attivista del "Comitato per la Vita del Friuli Rurale".

Il motivo del contendere riguarda la realizzazione, programmata dalla società querelante ed odierna opponente, di un nuovo elettrodotto aereo ad alta tensione atto a sostituire l'attuale infrastruttura che, per le sue condizioni, rischierebbe seriamente di creare preoccupanti situazioni di disservizio conseguenti a difetti di alimentazione.

Il Comitato rappresentato dall'odierno indagato esprime ampia critica al progetto evidenziandone il forte impatto ambientale, il costo eccessivo e la verosimile destinazione ad altri contesti territoriali rispetto ai quali il territorio regionale rappresenterebbe un mero punto di passaggio. Propone, in alternativa, la realizzazione di un elettrodotto sotterraneo da collocare a ridosso del percorso autostradale che, pur in presenza di costi immediati più alti, garantirebbe a lungo termine una maggiore sicurezza ed economicità.

La presa di posizione da parte del Comitato non risulta affatto improvvisata o estemporanea, bensì fondata su un'analisi della realtà presente e, come detto, suppor-

tata da un piano alternativo illustrato nell'opuscolo "L'ALTERNATIVA" acquisito in atti su iniziativa della società opponente.

Sempre dalla documentazione prodotta dalla società, si evince che il TIBALDI, in rappresentanza del suddetto Comitato, ha avuto modo di illustrare la sua posizione anche davanti alla IV Commissione Permanente della Regione FVG, presieduta dal Cons. Alessandro COLAUTTI, incontrando, peraltro, ampio favore da parte di diversi esponenti politici locali che, nell'ambito della seduta, hanno avuto modo di prendere la parola e di apprezzare l'autorevolezza e la completezza dell'esposizione (vds. verbale n. 142 in data 13.09.2011, con gli interventi dei Consiglieri TRAVANUT, COLUSSI, CORAZZA, PUSTETTO e PICCO).

In questo intervento, non si risparmiano critiche all'operato della TERNA S.p.A. ed al progetto da lei redatto che, come detto, avrebbe trascurato alcuni problemi di estrema rilevanza quali l'impatto ambientale, i costi di realizzazione e di successiva erogazione ed i rischi per la salute dei cittadini che abitano nelle zone circostanti.

Nelle sedi richiamate in querela (interviste pubblicate dai quotidiani, comunicazioni inviate per iscritto anche alle Autorità territoriali, volantini distribuiti tra la popolazione) il TIBALDI ha indubbiamente utilizzato anche espressioni forti. D'altro canto, vista la prova scritta di quelle espressioni, nessuno osa metterne in dubbio la sussistenza.

La dialettica processuale è tutta evidentemente incentrata sulla qualificazione giuridica da dare ai fatti così come emersi.

Va premesso che il contesto in cui si sono verificati i fatti è da ricondurre senza dubbio all'ambito politico. Questo sia per la qualifica soggettiva degli antagonisti sia soprattutto per l'argomento oggetto del contendere. Trattasi di un'opera pubblica da approvare da parte degli organi politici competenti. A ciò si aggiunga che le parti in causa sono:

- un soggetto (la TERNA S.p.A.) formalmente privato ma sostanzialmente pubblico, in quanto creato in esecuzione di una legge statale e, quindi evidentemente vincolato al perseguimento di fini di interesse generale;
- un comitato territoriale ossia un'aggregazione di privati cittadini cui vanno riconosciute prerogative di interlocuzione e stimolo all'intervento pubblico sul territorio e, dunque, una rilevanza sostanzialmente politica in quanto mirata al raggiungimento di fini di interesse generale.

La premessa sul carattere della questione non è di poco momento in quanto le frasi incriminate contenute nelle fonti sopra indicate hanno un indubbio contenuto critico la cui valutazione in termini di penale liceità o meno deve essere calibrata proprio in ragione della particolare natura dell'argomento. In sostanza, chi fa politica ma anche

chi, pur non avendo un ruolo formalmente politico, opera scelte direttamente inerenti, come nel caso di specie, ad interessi collettivi deve ritenersi maggiormente esposto alle critiche altrui, attesa l'ampia libertà di manifestazione del pensiero che connota un sistema democratico. Per questo, a giudizio della Suprema Corte, il *discrimen* tra il lecito e l'illecito va individuato nel destinatario ultimo della critica. La censura può assumere toni anche relativamente pesanti (purché sempre proporzionati all'interesse sociale ed alla gravità dell'argomento) ma deve rimanere circoscritta all'operato della persona (fisica o giuridica) e non sfociare "*in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario*" (Cass. Pen., Sez. V, 07.03.2011, n. 8824, imp. MORELLI ed altri).

Per questo, nel caso di specie, anche "*il rispetto della verità del fatto assume ... un limitato rilievo, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica*". Il suddetto attacco personale (privo, come detto, di efficacia scriminante), pertanto, si verifica nel momento in cui la critica venga a rappresentare "*mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale*" (Cass. Pen., Sez. V, 10.02.2011, n. 4938, imp. SIMEONE ed altri).

Applicando tali principi alla vicenda in questione, si nota che le considerazioni più forti che tirano in ballo la società attaccata sono nient'altro che la scaturigine del ragionamento che ha dato origine alla critica. In sostanza, si sottolinea la mancanza di valutazioni alternative, l'omessa considerazione dei timori e delle aspettative della popolazione locale e l'idoneità strutturale dell'opera progettata a porsi come una sorta di viatico per l'erogazione di energia in altri luoghi. Sono tutti argomenti la cui fondatezza sostanziale va indubbiamente verificata ma che, in ogni caso, rappresentano il frutto di una valutazione ponderata di interessi indubbiamente sussistenti. Ne consegue che il pensiero espresso, anche ove non condiviso, deve comunque essere considerato plausibile e rispettabile.

A fronte della ragionevolezza della posizione sostenuta, non è affatto peregrino ipotizzare che il comportamento diverso posto in essere dalla TERNA S.p.A. possa essere il frutto di un atteggiamento non sempre mirato all'interesse pubblico. Le possibili alternative al perseguimento di tale interesse sono evidentemente quella del privilegio di finalità commerciali o lobbistiche o di adesione a progetti politici di diversa portata (concetto quest'ultimo meno squalificante di quanto sembri stante, lo si ripete, il carattere necessariamente politico di certi tipi di scelta).



È evidente (e lo si ribadisce) che qui non si sta affermando la fondatezza delle accuse alla TERNA. Si sta solo analizzando il profilo di un'eventuale gratuità delle accuse che, nella specie, risulta smentita dalla logicità della ricostruzione e della prospettazione sulla base dell'asserita non manifesta inverosimiglianza della critica di fondo.

Né, d'altro canto, risulta sfiorato il limite della continenza. Sotto quest'aspetto, si concorda con la conclusione del P.M. anche se si prende atto che – nella richiesta – manca una sostanziale motivazione del giudizio espresso.

Sul punto, va osservato che l'aspetto in questione inerisce al dato formale dell'esternazione, ossia alle parole utilizzate ed alla strutturazione del discorso. Per continenza deve intendersi adeguatezza del linguaggio utilizzato ai concetti espressi, adeguatezza che la Suprema Corte viene ad escludere, ancora una volta, quando il lessico utilizzato consti di "espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona ... in quanto tale" (Cass. Pen., Sez. V, 13.04.2011, n. 15060, imp. DESSI ed altro). In altri termini, l'esigenza sentita è sempre quella di distinguere la critica al comportamento (lecita) da quella alla persona (illecita) e, al fine di tenere quest'ultima indenne da qualunque attacco, non si tollera neanche l'inopportunità meramente linguistica.

Nel caso di specie, i termini utilizzati non sono certamente concilianti. Tuttavia, non si cede mai alla volgarità né soprattutto si va oltre le ragionevoli conseguenze che, come sopra si illustrava, derivano da una ricostruzione dei fatti e delle esigenze del territorio assolutamente plausibili e rispettabili anche se non necessariamente condivise o condivisibili.

Per quanto sopra illustrato, si impone l'archiviazione del procedimento per difetto dei requisiti di rilevanza penale del fatto.

p.q.m.

VISTI gli artt. 409 e 410 C.p.p.

DISPONE

l'archiviazione del procedimento con restituzione degli atti al P.M..

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

UDINE, 14.04.2012

IL CANCELLIERE
Dario Vizzi

DEPOSITATA NELLA CANCELLERIA DEL G.I.P.
OGGI 16 APRILE 2012

IL CANCELLIERE
Dario Vizzi



IL G.I.P.
Dott. Paolo LAUTERI